



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26/2017

**OGGETTO: RECESSO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 562 DEL 13.02.2017 RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" AFFIDATI IN APPALTO ALLA DITTA LA TORRE S.R.L. DI SANTO STEFANO BELBO (CN).
CODICE CUP: B31E15000020002
CODICE CIG: 6397449DE9**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	-	X	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	BRUNO PIERA OLIMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	-	
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Bruno Piera Olimpia, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: RECESSO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 562 DEL 13.02.2017 RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" AFFIDATI IN APPALTO ALLA DITTA LA TORRE S.R.L. DI SANTO STEFANO BELBO (CN).
CODICE CUP: B31E15000020002
CODICE CIG: 6397449DE9**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. n. 12/2015 del 21.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto predisposto dal Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in collaborazione con l'Ing. Pier Luigi Sguotti per la parte strutturale e l'Ing. Stefano Girardengo per la parte di riqualificazione energetica dell'importo complessivo di €. 425.000,00 di cui €. 347.534,95 per lavori a base d'asta ed €. 77.465,05 per somme a disposizione;
- questo Comune ha partecipato al Bando triennale 2015/2017 Edilizia Scolastica – Mutui predisposto dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica e sulla Scuola approvato con D.D. n. 47 del 03.02.2015;
- che la proposta progettuale presentata è risultata finanziabile nel piano annuale 2015 per l'intero importo;

PRESO ATTO che i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 06/T/16 del 11.02.2016, previa gara d'appalto mediante procedura negoziata in via definitiva alla ditta LA TORRE s.r.l., con sede legale in corso Piave n. 74, Santo Stefano Belbo (CN) e sede operativa in Regione Pratovarino n. 14, Moasca (AT), al prezzo di €. 291.523,83 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che è stato stipulato contratto d'appalto in data 13.02.2017, rep. n. 562, registrato in Alessandria il 24.02.2017 al n. 2, serie 2;

VISTA la nota in data 25.07.2017 protocollata in data 26.07.2017 al n. 2781 con la quale la ditta appaltatrice LA TORRE s.r.l. ha presentato istanza di recesso dal contratto d'appalto ai sensi dell'ex art. 153, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il verbale di accordo bonario sottoscritto dal R.U.P. Geom. Alfredo ROSINA e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Sig. Lino PANCOT in data 02.08.2017, con il quale sussistendo le condizioni di cui agli ex artt. 153 e 157 del D.P.R. n. 207/2010 è stato riconosciuto all'affidatario l'importo complessivo delle spese sostenute e documentate pari ad €. 4.915,68 per la rescissione del contratto stipulato in data 13.02.2017, rep. n. 562, registrato in Alessandria il 24.02.2017 al n. 2, serie 2;

RITENUTO di accogliere la richiesta di risoluzione del contratto Rep. n. 562 afferente l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione energetica, adeguamento alla normativa sismica e manutenzione straordinaria Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII" al fine di poter procedere ad affidare in tempi brevi ad altra ditta il lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATE *incidenter tantum* le seguenti norme e pronunzie giurisprudenziali:

- **Art. 1372 c.c. comma 1** - Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 marzo 2016 n. 1174
Sulla impossibilità di revocare l'aggiudicazione in autotutela dopo la stipulazione del contratto di appalto e sulla necessità, in tal caso, per la stazione appaltante, di esercitare il recesso ex art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvenivano sopravvenute ragioni di inopportunità nella prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

E' pertanto illegittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di una gara adottato allorché era già stato stipulato il contratto di appalto, atteso che in tal caso la revoca è stata adottata in assenza del suo essenziale presupposto, e cioè di un oggetto costituito da un provvedimento che continua ancora a spiegare effetti, non essendo tale l'aggiudicazione della gara in seguito alla stipulazione del contratto; in tal caso, per sciogliersi dal vincolo discendente da quest'ultimo, l'Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere all'istituto del recesso ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

- **Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/06/2014 n. 14 1.** Pubblica Amministrazione – Appalti pubblici – Contratto d'appalto – Revoca per sopravvenute ragioni di inopportunità – Inammissibilità. 1. Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvenivano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall'art. 134 del d.lg. n. 163 del 2006.
- **La sentenza del Consiglio di Stato 30/11/2015, n. 5404** trae origine dal subentro nell'esecuzione di un contratto di appalto di un'impresa collocata al secondo posto in graduatoria (per effetto dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione). L'impresa subentrante chiedeva che in relazione alle migliorie fosse applicato un prezzo adeguato alle variazioni dei prezzi intervenute, posto il lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'offerta da parte dell'impresa in questione ed il suo subentro nell'esecuzione del contratto. **I PRINCIPI AFFERMATI DALLA GIURISPRUDENZA SULLA QUESTIONE** - La pronuncia in esame procede, in via preliminare, a ricostruire sinteticamente i principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito al tema in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4831/2012; Sez. VI, n. 2260/2011; Sez. VI, n. 20/2010). In particolare è stato affermato che: se il ricorrente ha titolo a subentrare nel contratto perché l'aggiudicazione è annullata ed il contratto è ad uno stadio di esecuzione tale da consentire la sostituzione dell'appaltatore, **la soddisfazione in forma specifica della pretesa si ha mediante caducazione del contratto in corso e stipula di un nuovo contratto con l'avente diritto in base all'art. 122 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Leg.vo 104/2010, il subentro nel contratto va inteso in senso *atecnico*, ovvero non come successione nel medesimo rapporto contrattuale intercorso con l'originario aggiudicatario bensì come **necessità di stipulare un nuovo contratto che consenta di completare le prestazioni residue**; in tal caso il subentrante non può conseguire un beneficio maggiore rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse risultato aggiudicatario *ab initio* con la conseguenza che **la sostituzione deve avvenire ai prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale**; il subentrante non può pretendere un generico e complessivo aggiornamento del prezzo di gara in applicazione degli istituti del prezzo chiuso e della revisione dei prezzi; l'art. 140 del D. Leg.vo 163/2006 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto) è norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione e presuppone, a differenza del menzionato art. 122 del D. Leg.vo 104/2010, l'iniziativa (facoltativa) della stazione appaltante. Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha precisato ancora una volta che il subentro del secondo classificato in una gara è **istituto eccezionale che presuppone la possibilità di stipula di un contratto dello stesso contenuto di quello sottoscritto originariamente e agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti in gara**. Il risarcimento in forma specifica è dato, appunto, dalla possibilità di stipulare un nuovo contratto con l'amministrazione, senza che ad essa si possa aggiungere il diritto ad ottenere risarcimenti di altra natura. Ciò non significa subentrare nel medesimo contratto stipulato dall'iniziale impresa, senza necessità di stipulare un nuovo contratto, ma va letto, piuttosto, come esigenza di sottoscriverne uno nuovo per provvedere al completamento delle opere. **La sostituzione deve in ogni caso-** ed è questo il profilo più rilevante - **avvenire secondo le condizioni offerte dal subentrante nella gara originaria**. In tale ottica, a nulla possono rilevare le oscillazioni dei prezzi avvenute nell'intervallo di tempo tra la presentazione dell'offerta e la stipula del secondo contratto. Ciò, considerato che tali oscillazioni possono assumere rilievo, secondo la normativa in materia di appalti pubblici, solo attraverso gli speciali meccanismi previsti dalla legge che presuppongono la stipula del nuovo contratto. **DOTTRINA** - Tale orientamento trova conferma anche in dottrina, dove si è avuto modo di evidenziare come il subentro ai sensi dell'art. 122 del D. Leg.vo 104/2010 debba sempre avvenire alle condizioni del contratto originario dichiarato inefficace poiché è quel rapporto negoziale che la norma comunitaria e nazionale intende preservare in alternativa alla conservazione di efficacia del contratto con contestuale risarcimento dei danni dell'impresa illegittimamente pretermessa. Ciò a meno che l'amministrazione non abbia compiuto un'illegittima ed erronea valutazione, riconosciuta giudizialmente, della maggiore convenienza di tale contratto. In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza 05/11/2012, n. 5591. In conclusione, il soggetto subentrante non può legittimamente pretendere un generico e complessivo aggiornamento del prezzo di gara in applicazione degli istituti del prezzo chiuso e della revisione dei prezzi.**
- **Cons. Stato Sez. VI, 14-01-2000, n. 244 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.** Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo. Per il principio di conservazione degli atti la graduatoria dei partecipanti alla gara mantiene i suoi effetti anche quando, avvenuta l'aggiudicazione al primo classificato, questa sia poi venuta meno per una causa che deve essere riferita alla responsabilità della stessa p.a. che, nel caso di specie, non aveva rilevato la carenza dei requisiti prescritti dal bando prima di procedere all'aggiudicazione. Ne deriva che l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del primo graduato comporta l'aggiudicazione automatica del contratto in favore del secondo classificato ricorrente. L'eventuale atto di revoca della gara successivo all'annullamento giurisdizionale,

incidendo su di un contratto già perfetto, va qualificato quale recesso civilistico, esulante dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 35 d.lg. n. 80 del 1998.

- **Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14/11/2012, n. 5747.** L'art. 140 prevede la facoltà per la stazione appaltante, dopo che l'originaria aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono venute meno per ragioni tassativamente indicate dal medesimo art. 140 (tra cui la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore), di interpellare gli altri concorrenti collocati in graduatoria, a partire dal secondo (c.d. scorrimento) al fine di stipulare un nuovo contratto, per i residui lavori, alle medesime condizioni contrattuali offerte dall'originario aggiudicatario. E' evidente che si tratta di una vera e propria procedura di affidamento, che si svolge a "circolo chiuso" sul piano soggettivo, e a condizioni precostituite, sul piano oggettivo, in quanto vengono interpellati solo i soggetti già collocati nella graduatoria della precedente gara, e in quanto non possono essere fatte nuove offerte, né 'ripescate' quelle originariamente fatte dagli interpellati: il nuovo appalto per i lavori residui deve avvenire alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario. Trattandosi di una vera e propria procedura di affidamento, è evidente che essa necessita di provvedimenti formali e tipici, e segnatamente dell'aggiudicazione. Non è tale né l'interpello, che è solo un sondaggio esplorativo, né la dichiarazione di disponibilità fatta dall'interpellato; né l'aggiudicazione deriva dall'incontro tra interpello e risposta all'interpello. La risposta all'interpello ha la natura giuridica di una offerta alle condizioni indicate dalla stazione appaltante. Ma - per la formazione di un vincolo contrattuale - deve seguire l'aggiudicazione, al fine della verifica del possesso dei requisiti, e solo successivamente la stipulazione.

VISTA la comunicazione n. 12 della Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche prot. n. A1506A con la quale è stato comunicato che gli interventi finanziati dovranno essere conclusi **entro luglio 2018**, poiché entro il 1° settembre 2018 gli Enti Beneficiari dovranno aver approvato il C.R.E./collaudo e la contabilità finale;

PRESO ATTO dei pareri favorevole resi dal Segretario Comunale in merito alla regolarità amministrativa e dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di accogliere, per le ragioni esposte nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, la richiesta di recesso dal contratto Rep. n. 562 stipulato in data 13.02.2017 con la ditta LA TORRE s.r.l. di Santo Stefano Belbo (CN) afferente l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione energetica, adeguamento alla normativa sismica e manutenzione straordinaria Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII" in quanto questa permette al Comune di procedere ad affidare in tempi brevi ad altra ditta i lavori.
- 2) Di riconoscere all'impresa LA TORRE s.r.l. l'importo complessivo delle spese sostenute e documentate pari ad €. 4.915,68 per la rescissione del contratto stipulato in data 13.02.2017, rep. n. 562, registrato in Alessandria il 24.02.2017 al n. 2, serie 2;
- 3) Di demandare al R.U.P. e Responsabile del Servizio Tecnico Comunale i successivi e conseguenti adempimenti di natura amministrativa e contabile, nonché l'affidamento, stante l'estrema urgenza alla ditta Franco Galluccio & C. Costruzioni Generali s.r.l. di Frugarolo (AL), seconda classificata nella gara d'appalto in argomento, previa accettazione da parte di quest'ultima e verifica del possesso dei requisiti normativamente previsti per l'esecuzione in appalto dei lavori.
- 4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26/2017
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: RECESSO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 562 DEL 13.02.2017
RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA SISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA
"PAPA GIOVANNI XXIII" AFFIDATI IN APPALTO ALLA DITTA LA TORRE S.R.L. DI
SANTO STEFANO BELBO (CN).
CODICE CUP: B31E15000020002
CODICE CIG: 6397449DE9**

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

Frugarolo, li 28.08.2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL V.SINDACO PRESIDENTE
Piera Olimpia Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 28.08.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12.09.2017 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 28.08.2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
